Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Acconciatore

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa (individuale o societaria) ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico (limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie).
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio**.**

Affitto di poltrona

Una modalità di esercizio dell'attività di acconciatore è data dall'affitto di poltrona. E' il caso di un'impresa che esercita con propria Partita I.V.A. nello stesso locale dove è presente analoga attività. Questa forma è attuabile tra imprese, attraverso uno specifico contratto in base al quale un titolare d'impresa di acconciatura concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature ad altra impresa di acconciatura, in possesso dei prescritti titoli abilitativi e nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale, dietro pagamento di un corrispettivo.

Attività esercitata "presso" altra attività

È il caso di un'impresa che esercita con propria Partiva I.V.A. nello stesso locale dove è presente un'altra attività diversa (es. acconciatore presso estetista, estetista presso acconciatore, ecc.).

Adempimenti

1) Comune: segnalazione certificata di inizio attività **(Mod. SCIA)**, con efficacia immediata, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente per territorio (SUAP) per segnalare l'avvio della nuova attività.

Nella domanda il soggetto interessato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per legge per l'esercizio dell'attività, (tali requisiti quindi saranno accertati direttamente dai Comuni) o, in alternativa, indicare il nome di chi è in possesso della qualificazione professionale.

Dovrà, inoltre, dichiarare il rispetto della normativa vigente per i locali di esercizio dell'attività.

In particolare, l'attività di acconciatore può essere svolta presso:

- apposito locale;
- il domicilio dell'esercente;
- una sede designata dal cliente;
- luoghi di cura o riabilitazione, luoghi di detenzione, caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con Pubbliche Amministrazioni.

In tutti i casi sopra descritti, i locali devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore e devono rispettare le specifiche normative di settore, le normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche e edilizie vigenti.

In caso di esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, detti locali, oltre ai requisiti sopra indicati, devono essere destinati in modo esclusivo all'attività ed essere separati da quelli adibiti ad abitazione, essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti.

Requisiti professionali: per l'esercizio dell'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale, secondo uno dei seguenti percorsi:

1) svolgimento di un **corso di qualificazione della durata di due anni**, seguito da un esame tecnico-pratico;
2) svolgimento di un rapporto di **apprendistato**, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria, **seguito da almeno un anno di lavoro qualificato** (svolto nell'arco di due anni), **seguito da un corso di formazione** teorico-pratico e superamento del conseguente esame;
3) periodo di **lavoro qualificato della durata di tre anni** presso un'impresa di acconciatura (nell'arco di cinque anni), unito allo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica con contestuale esame.

Inoltre, l'abilitazione professionale per l'esercizio di acconciatura è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere in possesso di un certificato di abilitazione professionale, **rilasciato a suo tempo** da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
b) essere in possesso di un **attestato di formazione professionale** costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico), **conseguito prima dell'entrata in vigore della legge n. 171/2005**;
c) **essere stato titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere**, o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;
d) avere prestato la propria opera, per **almeno due anni**, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti attività di acconciatore o mestiere affine (solo per requisiti maturati entro e non oltre il 13/09/2012);
e) aver svolto l'**apprendistato** per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in **5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso del titolo di studio post-obbligo**) ed essere stati qualificati acconciatori (solo per requisiti maturati entro e non oltre il 13/09/2012).

Responsabile tecnico (SCIA): per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere indicato, nella persona del titolare, di un legale rappresentante o socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) con la trasmissione di ComUnica al Registro delle Imprese.

Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività nell'esercizio con carattere di continuità.
In caso di sua assenza temporanea, dovrà essere nominato un **responsabile tecnico temporaneo**. Esso può essere un dipendente, un familiare un coadiuvante, purché in possesso di un'esperienza professionale nel settore di riferimento non inferiore a tre anni.

La sostituzione temporanea (Responsabile tecnico temporaneo) è ammessa:
- fino a 30 giorni per qualsiasi motivo (es. ferie, impedimenti improvvisi, ecc.);
- da 31 a 90 giorni, esclusivamente in presenza di comprovati motivi di salute, debitamente comunicati.

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente la nomina del responsabile tecnico temporaneo al SUAP del Comune.

2) Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese (ed eventualmente all'Albo Artigiani) che a sua volta la inoltra per le parti di competenza all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, ed eventualmente anche all'Albo Artigiani (allegando il modello di dichiarazione artigiana), ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:
- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare alla comunicazione unica di inizio attività la S.C.I.A. di cui al punto 1).

Attività esercitata da stranieri (cittadini non comunitari):

In caso di percorsi professionali o formativi svolti fuori dall'Italia, ai sensi del D.lgs. n. 206 del 9/11/2007, occorre ottenere preventivamente il riconoscimento dei titoli e/o dei documenti comprovanti la professionalità da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Per ulteriori informazioni si veda il sito Internet del MIMIT:
https://www.mimit.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/documentazione-per-il-riconoscimento

Informazioni:

Per i corsi: contattare
- CNAfo.er https://www.cnafoer.it/
- FORMART https://www.formart.it/home

Riferimenti normativi:

Legge n.174/2005
D.lgs n.59/2010
D.lgs n. 147/2012
DL 19/2/2026 n. 19, convertito nella Legge 20 aprile 2026 n. 50 (R. temporaneo)
Regolamento comunale per l'attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing.

Aggiornata il 05/08/2026